

Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Multipower Reale Quota Free

Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione: 29 marzo 2021 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – sito internet www.realemutua.it – indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it
Società Reale Mutua di Assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 388,3% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.440 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 886 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

Le prestazioni sono collegate al fondo a gestione separata **"REALE UNO"** e ai fondi interni unit linked **"REALE LINEA CONTROLLATA"**, **"REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA"**, **"REALE IMPRESA ITALIA"** e **"REALE LINEA MERCATO GLOBALE"**.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida il capitale maturato, maggiorato dalla garanzia Beneficiari per la parte di capitale presente nei fondi unit linked.

Relativamente ai premi investiti nei fondi interni unit linked, Reale Mutua non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.


Opzioni:

La ripartizione dell'investimento tra i fondi può essere variata dal Contraente nei seguenti modi:


- **con l'operazione di switch volontario**, il Contraente può trasferire quote e capitale da un fondo a un altro, sempre nei limiti previsti dal contratto;
- **con l'operazione di di switch automatico**, opzionabile alla sottoscrizione del contratto, è possibile attivare tale funzione che trasferisce una parte del controvalore delle quote dai fondi unit linked alla gestione separata nel caso in cui il controvalore delle quote stesse superi una soglia predefinita a scelta del Contraente come meglio dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione.


Il contratto NON prevede ulteriori opzioni.

Il regolamento dei fondi è reperibile sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per i fondi interni unit linked, Reale Mutua non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo.

 Ci sono limiti di copertura?	
Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 e 80 anni alla decorrenza del contratto.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per tutte le casistiche previste dal contratto è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
	Erogazione della prestazione: Reale Mutua effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio è determinato in base al capitale iniziale. Il versamento può essere effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; – bonifico bancario o postale; – bancomat o carta di credito. <p>L'importo minimo di premio sul presente contratto è di 5.000,00 euro, quello massimo di 300.000,00 euro. Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della proposta o del contratto.</p> <p>Il contratto prevede versamenti aggiuntivi solo a condizione che: 1) siano stati effettuati riscatti parziali e nel limite del capitale riscattato, 2) nel rispetto dei limiti del capitale maturato nella gestione separata, come qui sotto riportato.</p> <p>Il capitale iniziale (relativo al premio unico iniziale e/o agli eventuali versamenti aggiuntivi) potrà essere investito con un minimo del 10% ed un massimo del 75% nella gestione separata Reale Uno. La parte restante è investita nei fondi unit linked, con il minimo del 10% per ogni fondo prescelto.</p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida il capitale maturato, e per la sola parte di capitale presente nei fondi unit linked, maggiorato dalla garanzia Beneficiari.</p>
Rimborso	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale al premio unico iniziale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
Risoluzione	Il contratto non si risolve anticipatamente con la sospensione del pagamento del premio.



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI NO Riduzione SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Riscatto:</p> <p>Il valore di riscatto si ottiene riducendo il capitale maturato del costo di riscatto di seguito descritto. Nel caso di riscatto parziale inferiore o uguale alla quota free (pari al 30,00% del capitale iniziale relativo al premio unico versato), il costo di riscatto è pari alla cifra fissa di 10,00 euro.</p> <p>In caso di riscatto totale o qualora l'importo richiesto con il riscatto parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata, in base agli anni trascorsi, nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="550 1169 1141 1355"> <thead> <tr> <th>Anni interamente trascorsi dalla decorrenza</th> <th>% capitale maturato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>99,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>99,50%</td> </tr> <tr> <td>3 e oltre</td> <td>Nessuna penalità</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il capitale maturato sul contratto è dato dalla somma del capitale rivalutato della gestione separata e del controvalore delle quote dei fondi interni unit linked, entrambi determinati il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.</p> <p>In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio lordo versato.</p> <p>Riduzione: non prevista.</p>	Anni interamente trascorsi dalla decorrenza	% capitale maturato	1	99,00%	2	99,50%	3 e oltre	Nessuna penalità
	Anni interamente trascorsi dalla decorrenza	% capitale maturato							
1	99,00%								
2	99,50%								
3 e oltre	Nessuna penalità								
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio <<Buongiorno Reale>>.</p> <p>Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p> <p>Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20.</p> <p>E-mail: buongiorno reale@realemutua.it.</p>								



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Contraenti, persone fisiche e giuridiche, con un obiettivo di investimento rivolto in parte alla protezione del proprio capitale e in parte alla ricerca di un incremento dello stesso nel medio lungo periodo. L'investitore ha la possibilità di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio con potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito.

Risulta anche indicato per chi intende lasciare a dei Beneficiari designati un capitale a seguito di decesso.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni riportate nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID). In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

Costi gravanti sui premi:

Caricamento per spese di emissione del contratto	40,00 euro
Caricamento per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	30,00 euro
Caricamento proporzionale sul premio unico iniziale	1,50%
Caricamento proporzionale sui versamenti aggiuntivi	Non previsto
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio ed è destinato per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato. Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

Commissione di rivalutazione annua:

– Reale Uno: 1,00%.

Commissione di gestione annua:

- Reale Linea Controllata: 1,00%;
- Reale Linea Bilanciata Attiva: 1,50%;
- Reale Impresa Italia: 1,70%;
- Reale Linea Mercato Globale: 1,75%.

Costo di riscatto:

- 10 euro: **in caso di riscatto parziale inferiore o pari alla quota free** di capitale maturato;
- in caso di **riscatto totale o parziale superiore alla quota free**, al costo fisso di 10 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale eccedente la quota free per la percentuale di seguito riportate:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	1,00%
2	0,50%
3 e oltre	Nessuna penalità

Costi per operazioni di switch

Il primo *switch* volontario di ogni anno è gratuito, mentre per quelli successivi il costo è di 15,00 euro. Le operazioni di *switch* automatico sono prive di costi.

▪ **Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 14,42% (con riferimento ad un premio unico di 15.000,00 euro ripartito al 50% nella gestione separata e il 50% equamente distribuito tra i quattro fondi interni unit linked).



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Investimento nella **gestione separata:**

- in caso di decesso dell'Assicurato è garantito il capitale iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali o switch;

- in caso di riscatto totale o parziale nel corso dell'anno successivo ad ogni ricorrenza decennale, il contratto garantisce il capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o switch;
- non sono previsti tassi di interesse garantiti né fissi né variabili;
- ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale viene rivalutato in base al rendimento del fondo "REALE UNO", diminuito della commissione di rivalutazione annua.

Investimento nei fondi interni unit linked:

- non sono previsti garanzia di conservazione del capitale né riconoscimento di un tasso di interesse garantito;
- il controvalore dell'investimento a una data è pari al numero di quote presenti su ogni fondo moltiplicato per il corrispondente valore unitario a tale data;
- il valore unitario delle quote dei fondi viene valorizzato settimanalmente.

Disclosure ai sensi del Regolamento(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Nella selezione e gestione degli investimenti Italiana Assicurazioni S.p.A. applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, secondo quanto definito nella Politica in materia di investimenti sostenibili definita a livello di Gruppo. Tale documento è applicabile a tutto il portafoglio investimenti mobiliari, incluse le Gestioni Separate e con esclusione degli investimenti della classe D di bilancio (c.d. investimenti unit-linked e piani individuali pensionistici unit-linked) e prevede: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n.3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese.</p>
---------------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.</p> <p>A) Regime fiscale dei premi</p> <p>Benefici fiscali La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15 del D.p.r. 917/1986). Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico. Sono detraibili soltanto i premi versati con mezzi di pagamento tracciabili. L'importo della suddetta detrazione può subire una riduzione di importo in funzione del reddito complessivo del Contraente/avente diritto.</p> <p>Imposta sui premi I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Tariffa, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni da quello di effetto del trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p> <p>B) Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di questo contratto assicurativo, in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati, al netto del costo per le coperture di rischio che fruiscono della detrazione. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte riferibile alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 7, D.p.r. 601/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali, che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3). Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).</p> <p>C) Oneri fiscali Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.</p> <p>D) Imposta di bollo Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono soggette ad imposta di bollo sulla parte di valore di riscatto o rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (investita</p>
---	---

in fondi interni Unit Linked). Tale imposta, calcolata attualmente nella misura del 2 per mille all'anno, per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, deve essere prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972)."

E) Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.